

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Dipartimento per le Politiche Previdenziali  
Direzione Generale per le Politiche Previdenziali  
DIV IX  
00187 Roma

Roma, mercoledì 16 settembre

**OGGETTO** Accertamento anagrafe tributaria Inps:  
obbligatorietà contribuzione Eppi.

Spettabile Ministero,

numerosi nostri iscritti ultra sessantacinquenni ci hanno segnalato di essere oggetto di verifica da parte dell'Inps sulla base delle risultanze dei dati ottenuti dall'anagrafe tributaria. L'Inps sta, infatti, invitando coloro i quali hanno **percepito compensi da lavoro autonomo nel 2007** e non risultano iscritti ad alcuna forma assicurativa, a regolarizzare la propria posizione iscrivendosi alla Gestione separata.

L'equivoco di fondo nasce dalla qualificazione che l'Istituto dà dei compensi da lavoro autonomo. E ciò che più preoccupa è che tutto questo potrebbe a breve sfociare in un increscioso contenzioso con i nostri iscritti.

Per dirimere ogni soggettiva interpretazione della *quaestio*, lo scrivente Ente ritiene opportuno partire dalla lettura del testo normativo di riferimento e, cioè, dall'art. 2 commi 25 e 26 della legge n. 335/1995. Questa norma indica chiaramente il distinguo di competenza e di legittimazione tra l'Istituto e l'Ente di categoria. I richiamati commi diversificano il reddito autonomo conseguito per l'esercizio di un'attività professionale che impone l'iscrizione in un Albo o Ordine professionale, rispetto al reddito prodotto dall'esercizio di un qualsiasi altro lavoro autonomo residuo e non protetto.

Ne consegue che ogniqualvolta un lavoratore autonomo produce un reddito professionale imputabile all'esercizio di un'attività protetta, ovvero di un'attività il cui legittimo esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo o Ordine, questi dovrà obbligatoriamente (e non potrà scegliere diversamente) versare la sua contribuzione previdenziale all'Ente o Cassa di categoria (ovviamente se costituita).

È la natura del reddito professionale, che a sua volta si qualifica in ragione del tipo di attività che si esegue – attività comune o attività protetta – che determina immediatamente verso quale Istituto o Ente previdenziale il lavoratore deve versare la sua contribuzione, per considerarsi perfettamente adempiente delle prescrizioni normative.



Sottoponiamo ora all'attenta valutazione di chi ci legge, una norma regolamentare propria dello scrivente Ente, che disciplina le modalità e le condizioni di versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria o, in altri termini, il corretto agire dei nostri iscritti nell'adempiere a detto obbligo.

L'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Previdenza – norma rimasta invariata sin dalla prima approvazione da parte dei Ministeri vigilanti – riconosce al Perito Industriale che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età di optare, ovvero di non versare, il contributo soggettivo, contributo che sarebbe stato dovuto in ragione del reddito professionale conseguito dall'esercizio dell'attività di perito industriale. L'iscritto, comunque, continuerà a versare il contributo integrativo determinato con riferimento al volume d'affari sempre conseguito dall'attività autonoma di perito industriale. La *ratio* della norma regolamentare è chiara: con il sistema previdenziale contributivo il diritto alla pensione matura al compimento del sessantacinquesimo anno di età con cinque anni di effettivo versamento dei contributi. Essendosi quindi adempiuta quella che potremmo dire la obbligazione sociale minima e cioè garantire una prestazione pensionistica, tutto ciò che comporta un miglioramento della prestazione stessa è rimessa alla facoltà del diretto interessato, ovvero dell'iscritto (non è certa questa la sede per denunciare le deficienze legate all'adeguatezza della prestazione e, quindi, al corretto adempimento dell'obbligazione sociale nei termini di cui all'art. 38 della nostra carta costituzionale).

A quanto sembrerebbe – il condizionale è d'obbligo perché non abbiamo agli atti alcun provvedimento amministrativo definitivo – l'Inps riterrebbe obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata anche quando sui "redditi" conseguiti dall'ultra sessantacinquenne per l'esercizio dell'attività autonoma di perito industriale questi non li abbia assoggettati a contribuzione presso l'Ente, essendosi avvalso della richiamata facoltà regolamentare.

La decisione dell'Istituto trarrebbe forza dal decreto interministeriale 281 del 2 maggio 1996 con il quale è stato emanato il regolamento per il funzionamento della Gestione Separata Inps (istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/95), il cui articolo 6 testualmente recita <<**Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria**>>. Sulla base di questa norma l'Inps ha emanato successivamente la circolare n. 112 del 25 maggio 1996 con la quale precisa che <<A decorrere dal 30 giugno 1996 sono invece da considerare soggetti al contributo **i liberi professionisti iscritti a casse di categoria, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione alle casse stesse**, nonché i pensionati e i lavoratori dipendenti per i redditi prodotti nell'esercizio di arti e professioni>>.

Secondo lo scrivente Ente la norma di cui all'art. 6 del Decreto interministeriale 281 è chiara. L'accezione con la quale disciplina la esclusione dall'INPS Gestione separata dei **redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria**, deve essere letta con riferimento alla norma quadro dettata dal richiamato comma 25 della legge n. 335/1995.

Né potrebbe darsi un significato diverso. In caso contrario, infatti, si sostanzierebbe una vera e propria ingerenza normativa dell'Istituto che limiterebbe o meglio comprometterebbe l'autonomia normativa dell'Ente vanificando di fatto la norma Regolamentare che disciplina l'opzione di versamento del contributo soggettivo a favore dell'iscritto perito industriale ultra sessantacinquenne.



L'assurdo consequenziale è, inoltre, che in un'ipotesi del genere l'iscritto Eppi ultra sessantacinquenne si troverebbe ad dover versare il contributo previdenziale all'INPS su redditi conseguito nell'esercizio di un'attività autonoma protetta, ovvero che può esercitare solo in quando iscritto al relativo Albo di categoria. Questa ipotesi non è possibile, stante il chiaro testo letterale del comma 25 e del comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, che – come detto – indicano i limiti di competenza e di legittimazione operativa degli enti e Casse di previdenza dei liberi professionisti rispetto alla Gestione separata INPS. In altri termini, la gestione Separata non potrebbe acquisire contribuzione previdenziale qualora la stessa sia imputabile ad un reddito autonomo iscrivibile alla fattispecie disciplinata nel precedente comma 25.

*Ergo*, l'unica assurda conseguenza sarebbe che l'INPS Gestione Separata con una propria Circolare avrebbe annullato di fatto l'efficacia della norma Regolamentare dell'Eppi che disciplina l'opzione. Non potendo però modificare la qualificazione della natura del reddito conseguito dal perito industriale l'Istituto resterebbe impossibilitato ad acquisire i contributi previdenziali determinati sul reddito professionale da perito industriale che, come tali, dovranno comunque essere versati all'Eppi. Alla luce di quanto esposto ed al fine di addivenire ad una soluzione condivisa del problema, che altrimenti potrebbe condurre ad una conflittualità anche a livello giudiziale tra i nostri iscritti e l'Inps, si richiede l'intervento dell'intestato Dicastero, dichiarandoci sin d'ora disponibili ad un incontro chiarificatore alla presenza anche dei rappresentati dell'Inps.

Certo di un positivo e sollecito riscontro, l'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.

Florio Bendinelli

Il Presidente